

CAPITOLATO POLIZZA N.
assicurazione RCT/RCO CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA.

CIG:

AVVERTENZA PRELIMINARE

Il presente "capitolato" è parte integrante e sostanziale della polizza suindicata; in caso di discordanza, quanto stabilito nel "capitolato" prevale su quanto riportato nel modulo di polizza.

SCHEDA TECNICA

Limiti di risarcimento assicurazione RCT

- Massimale per sinistro, salvo per quanto in appresso: € 6.000.000,00.
- Sottolimiti per danni a cose (per sinistro e annualità assicurativa).

art.	garanzia prestata	(*)
29.	ambito di esecuzione dei lavori	20%
30.	animali	20%
32.	cedimento, franamento e/o smottamento del terreno	20%
34.	condutture e impianti sotterranei	15%
36.	cose di terzi ricevute in consegna o in custodia dal Contraente	20%
38.	furto perpetuato da impalcature e/o ponteggi eretti dal Contraente	10%
39.	inquinamento accidentale	20%
41.	interruzione, mancato o ritardato inizio di attività	15%
44.	ricorso di terzi a seguito di incendio	20%
45.	scavi e rinterri	15%
47.	veicoli di terzi nelle aree pertinenti alle attività del Contraente	20%
48.	veicoli di terzi sotto carico e/o scarico	20%

(*) Sottolimito di risarcimento da calcolarsi sul massimale RCT.

Limiti di risarcimento assicurazione RCO

- Massimale per sinistro, salvo per quanto in appresso: € 6.000.000,00^(**).
- Sottolimito per ogni prestatore di lavoro infortunato: 2.000.000,00^(**).
- Sottolimito per malattia professionale: 2.000.000,00^(**).

(**) In questo importo rientrano tanto gli indennizzi spettanti ai prestatori di lavoro coinvolti nel sinistro quanto gli indennizzi spettanti, ai sensi di legge, ad altri aventi diritto.

Stop loss

Limite massimo di risarcimento in caso di sinistro che faccia scattare l'assicurazione sia per la RCT che per la RCO: € 6.000.000,00.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Franchigia/scoperto a carico del Contraente

Per gli eventi dannosi di cui alla tabella che precede è stabilito uno scoperto a carico del Contraente pari al 10% dei danni indennizzati con uno scoperto minimo pari a €; per i restanti eventi dannosi, invece, è stabilita una franchigia assoluta a carico del Contraente pari a €

Sia la franchigia che lo scoperto devono intendersi stabiliti, di comune accordo tra le parti, per ogni sinistro e, in caso di sinistro coinvolgente più soggetti, per ognuno dei soggetti danneggiati.

GLOSSARIO

(definizione di alcuni termini - in ordine alfabetico)

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dalla assicurazione.

Assicuratore

Il soggetto che presta le garanzie assicurative previste dal presente "capitolato".

Broker

L'intermediario assicurativo iscritto nel registro di cui all'art. 109, lettera b), del D. lgs 7 settembre 2005 n. 209, al quale il Contraente, con il consenso dell'Assicuratore, affida la gestione della polizza.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto con l'Assicuratore.

Cosa

Nel termine "cosa" devono ritenersi convenzionalmente ricompresi anche gli animali.

Danno fisico

Il pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, conseguente a morte o a lesioni fisiche di una persona, ivi compreso i danni alla salute nonché il danno biologico e/o morale.

Danno materiale

Il pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, conseguente a distruzione, rovina, deterioramento, totale o parziale di una cosa e quello conseguente a morte o a lesioni fisiche di un animale.

Dipendenti del Contraente

Fra i dipendenti del Contraente devono ritenersi compresi i lavoratori alle dipendenze dello stesso Contraente, qualunque sia la forma contrattuale o la durata del rapporto di lavoro, nonché qualsiasi altra persona che svolga per c/ dello stesso Contraente, a qualsiasi titolo, modalità e durata e in qualsiasi contesto, attività lavorativa soggetta alla disciplina INAIL. (ad esempio: lavoratori interinali, occasionali, stagisti, borsisti, tirocinanti, ecc).

Franchigia

Somma stabilita nella "scheda tecnica" che, in caso di sinistro indennizzato ai sensi del presente "capitolato", rimane a carico del Contraente; la franchigia non è cumulabile con lo scoperto.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Massimale

La somma nei cui limiti risponde l'Assicuratore in caso di sinistro.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

Mobbing/Bossing

Ripetuti abusi, soprusi, vessazioni, umiliazioni e/o molestie di ogni genere (anche a sfondo sessuale) posti in essere da superiori e/o da colleghi di lavoro tesi a sottomettere, discriminare, prevaricare, emarginare, plagiare, disorientare, intimorire, infastidire, ecc, singole persone o gruppi di persone e/o allontanarle dall'ambiente di lavoro.

Premio

Il corrispettivo dovuto dal Contraente per le garanzie prestate dall'Assicuratore.

Scoperto

Quota parte del danno indennizzato ai sensi del presente "capitolato" che, per ciascun sinistro, rimane a carico del Contraente; lo scoperto non è cumulabile con la franchigia.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Terrorismo/Sabotaggio

L'uso di violenza esercitato con qualsiasi mezzo, compreso la contaminazione a mezzo di sostanze chimiche, biologiche e/o batteriologiche, da parte di una o più persone, per conto proprio nonché su incarico o d'intesa con una organizzazione o un governo, con l'obiettivo di esercitare influenza sul governo locale o di intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

CONDIZIONI GENERALI**(in ordine alfabetico)****1. Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti comportanti un aggravamento del rischio tale che, se il diverso stato di cose fosse esistito o fosse stato noto all'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, questi non avrebbe assunto il rischio stesso o lo avrebbe assunto a condizioni diverse.

In tutti i casi di aggravamento del rischio vale il disposto di cui all'art. 1898 del C.C.

2. Altre assicurazioni per lo stesso rischio

Nel caso in cui per gli stessi rischi rientranti nell'ambito di applicazione del presente "capitolato" sussistano più polizze contratte con diversi assicuratori, il Contraente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910 del C.C., ha l'obbligo di darne comunicazione a tutti gli assicuratori interessati, indicando a ciascuno di essi il nome di tutti gli altri.

Si precisa che l'obbligo per il Contraente di ottemperare al disposto di cui al citato art. 1910 del C.C. sorge solo a seguito di sinistro per il quale possano essere fatte valere le garanzie previste da più polizze contratte separatamente con diversi assicuratori.

3. Broker

Il Contraente, con il consenso dell'Assicuratore, affida la gestione della polizza, fino alla sua cessazione, compreso riforme, proroghe o rinnovi, al broker:

ASSIGEM SRL, con sede in Manfredonia, Loc.tà Calle del Porto - Torre B.

I compensi del Broker, come da consuetudini di mercato, restano a intero ed esclusivo carico del-

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

L'Assicuratore e non costituiranno giammai onere aggiuntivo per il Contraente.

4. Coassicurazione

Nel caso in cui il rischio venga assunto in coassicurazione da più compagnie assicuratrici, la gestione ed esecuzione del contratto viene affidata a una di esse, qui denominata "Delegataria" e, pertanto, gli atti di ordinaria gestione compiuti da quest'ultima in esecuzione del contratto si intenderanno compiuti anche in nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

In caso di sinistro, ciascuna compagnia concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota assunta a proprio carico e senza alcun vincolo di solidarietà con tutte le altre.

5. Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire esclusivamente per il tramite del Broker di cui al precedente art. 3) e, pertanto, qualsiasi comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà fatta dal Contraente come pure qualsiasi comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker si intenderà fatta al Contraente.

Dette comunicazioni saranno considerate valide ed efficaci quando vengano effettuate a mezzo telefax, e-mail, raccomandata, consegna a mano, servizio di posta celere, corriere, telegramma o con qualsiasi altro mezzo che consenta di attestarne il mittente, il destinatario, la data e il contenuto.

6. Dichiarazioni inesatte e/o reticenze del Contraente

Per eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze del Contraente relative a circostanze tali che l'Assicuratore, se avesse conosciuto il vero stato delle cose non avrebbe assunto il rischio o lo avrebbe assunto a condizioni diverse, si applicano gli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Comunque, non potrà essere fatta valere la inesattezza di eventuali dichiarazioni del Contraente riportate nel modulo di polizza predisposto dall'Assicuratore.

7. Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica una diminuzione del rischio, l'Assicuratore, ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e fatto salvo il diritto di recesso previsto dallo stesso articolo, è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio scadenti successivamente alla anzidetta comunicazione.

8. Disciplina contrattuale

Il contratto, per patto espresso tra le parti, è disciplinato esclusivamente e tassativamente dal presente "capitolato", salvo modifiche e/o integrazioni stabilite in apposite appendici di polizza espressamente accettate e sottoscritte sia dal Contraente che dall'Assicuratore.

Pertanto, eventuali condizioni difformi da quelle innanzi indicate devono ritenersi prive di ogni e qualsiasi efficacia.

9. Durata del contratto

Il contratto, sempre che il premio venga corrisposto nei termini pattuiti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e termina, senza obbligo di disdetta, alle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza stessa; si esclude la possibilità di tacito rinnovo.

10. Foro competente

In caso di controversia tra Assicuratore e Contraente/assicurato, l'unico Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

11. Interpretazione più favorevole al Contraente

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente "capitolato" nonché le norme in esso richia-

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

mate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente.

12. Norme di rinvio

Per tutto ciò e quanto non previsto, regolamentato o meglio specificato nel presente "capitolato" valgono, per quanto pertinente e compatibile, le vigenti norme di legge.

13. Oneri fiscali relativi alla assicurazione

Gli oneri fiscali relativi alla assicurazione, quali e quanti previsti dalla legge, sono a intero ed esclusivo carico del Contraente/assicurato.

14. Pagamenti del Contraente a favore dell'Assicuratore

Il pagamento delle somme dovute dal Contraente all'Assicuratore, fino alla cessazione della polizza, compreso eventuali riforme, proroghe o rinnovi, dovrà essere effettuato esclusivamente a ½ bonifico bancario a favore del Broker indicato al precedente punto 3), fermo l'obbligo da parte di quest'ultimo di darne debito conto all'Assicuratore nei termini previsti da consolidata consuetudine di mercato o da diversi accordi intercorsi tra gli stessi Broker e Assicuratore.

Resta espressamente convenuto tra le parti che la contabile bancaria attestante l'avvenuto pagamento a favore del Broker varrà, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Contraente.

15. Pagamento del premio/Termine di rispetto

Per il pagamento della prima rata di premio, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Parimenti, per il pagamento delle rate di premio successive alla prima, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di scadenza contrattuale.

Il mancato pagamento del premio nel "termine di rispetto" stabilito innanzi, comporta l'automatica sospensione della assicurazione dalle ore 24.00 del giorno di scadenza di tale "termine" fino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato; si precisa che, a seguito di tardivo pagamento del premio, l'assicurazione torna a operare per i sinistri avvenuti dopo le ore 24.00 del giorno in cui viene effettuato il pagamento ma non per quelli avvenuti durante il periodo di temporanea sospensione della assicurazione.

16. Recesso anticipato

Qualora la polizza sia stata stipulata per una durata pluriennale, le Parti si riconoscono la reciproca facoltà di recesso anticipato, che ciascuna di esse potrà esercitare in concomitanza con ogni scadenza annuale dandone comunicazione scritta all'altra parte con un preavviso minimo di 90 giorni.

Il recesso anticipato da parte del Contraente si considera valido ed efficace solo quando venga esercitato, nei termini anzidetti, per il tramite del Broker di cui al precedente art. 3).

17. Recupero franchigie

Alla fine dei mesi di marzo e settembre di ogni anno, l'Assicuratore redigerà il "rendiconto" dei sinistri indennizzati nel periodo immediatamente precedente con l'obbligo per il Contraente di effettuare il pagamento delle somme dovute per scoperti e/o delle franchigie entro 90 giorni dalla data in cui il Broker, effettuati i necessari controlli, ne avrà fatto espressa richiesta; alla scadenza del suddetto termine, qualora il pagamento non sia stato ancora effettuato, il termine stesso si intenderà automaticamente prorogato di 90 giorni, decorsi i quali, se il pagamento non sarà stato ancora effettuato, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 della data di scadenza della proroga fino alle ore 24.00 del giorno di avvenuto pagamento.

Alla cessazione della polizza, il pagamento delle somme dovute per scoperti e/o franchigie dovrà

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

essere effettuato nel termine di 90 giorni dalla data in cui il Broker, ricevuto il relativo "rendicono" ed effettuati i necessari controlli, ne avrà fatto espressa richiesta al Contraente; alla scadenza del suddetto termine, qualora il pagamento non sia stato ancora effettuato, il termine stesso si intenderà automaticamente prorogato di 90 giorni, decorsi i quali, se il pagamento non sarà stato ancora effettuato, l'Assicuratore, a partire dal giorno successivo alla scadenza della proroga e fino a quando il pagamento non verrà effettuato, non si fa carico di ulteriori richieste risarcitorie che dovessero pervenire al Contraente in tale periodo e non provvede alla liquidazione delle pratiche risarcitorie che, in tale periodo, fossero definite per sentenza o per transazione.

18. Situazione sinistri

L'Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni dalla richiesta, la situazione analitica dei sinistri denunciati ai sensi del presente "capitolato", specificando quali di essi siano rimasti senza seguito e quali, invece, siano stati liquidati o riservati, con i relativi importi.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm. ii. e, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento agli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc), si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Contraente.

DELIMITAZIONE DEL RISCHIO

20. Ambito di applicazione della garanzia

L'assicurazione è riferita:

- A. a qualsivoglia "attività" istituzionale di competenza del Contraente, compresa qualsivoglia attività preliminare, accessoria, complementare, sussidiaria, sperimentale, annessa, connessa, collegata e/o conseguente a quella principale, ovunque, comunque e da chiunque svolta per conto del Contraente stesso.
- B. alla proprietà, gestione, uso, conduzione, detenzione o custodia, a qualunque titolo, compreso le relative opere e/o attività di manutenzione, riparazione, sostituzione, ecc., da parte del Contraente di beni immobili e mobili di ogni genere, e in particolare, a titolo rafforzativo e non esaustivo, di: fabbricati, baracche, tettoie, ricoveri per attrezzi, magazzini e/o depositi, edifici, costruzioni edili e strutture fisse di ogni genere, compreso le tenso-strutture, invasi, canali, condotte, condutture, idrovore, pozzi d'acqua, strade, camminamenti, pontili, spiazzali, piazzali, parcheggi, parchi, aree a verde, altre aree attrezzate, con relative attinenze, dipendenze e pertinenze, nonché di beni mobili, impianti, macchinari, dispositivi, strumentazioni, apparecchiature, attrezzature, utensili, merci, prodotti e quant'altro annesso, connesso, attinente e/o pertinente all'attività esercitata dal Contraente stesso, salvo quanto espressamente escluso nel prosieguo del presente capitolato.

Nel termine "attività" devono ritenersi comprese le attività vere e proprie nonché servizi, funzioni, compiti, competenze, obblighi e/o semplici incombenze, quali e quanti discendono da leggi, regolamenti, delibere e/o provvedimenti emanati da organi competenti nonché da consuetudini, usi e costumi, compreso tutto ciò e quanto esplicito a nuovo ovvero non di competenza del Contraente al momento della sottoscrizione della polizza.

La garanzia vale anche per i sinistri causati, anche con dolo o colpa grave, da amministratori o di-

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

pendenti (come da glossario) del Contraente e/o da qualsiasi altro soggetto dell'operato del quale ne debba rispondere il Contraente ai sensi di legge.

21. Limite di risarcimento

I limiti e i sottolimiti di risarcimento indicati nella "scheda tecnica" rappresentano la massima esposizione dell'Assicuratore anche in caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati ai sensi del presente "capitolato".

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., l'Assicuratore non sarà giammai tenuto a risarcire più di quanto stabilito innanzi.

22. Limite territoriale

L'assicurazione è valida per il mondo intero.

23. Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore

Per i sinistri liquidati ai sensi del presente "capitolato", l'Assicuratore, tranne i casi di dolo, rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C. nei confronti delle persone dell'operato delle quali, ai sensi di legge, ne debba rispondere il Contraente.

24. Spese legali

Ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, del C.C., le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nel limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento e, qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale assicurato, le anzidette spese vengono ripartite tra Assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Le spese incontrate dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano designati dall'Assicuratore non vengono indennizzate e, inoltre, l'Assicuratore non risponde di multe e ammende né delle spese di giustizia penale a carico dell'assicurato.

CONDIZIONI SPECIFICHE ASSICURAZIONE RCT

25. Oggetto della assicurazione

L'Assicuratore, nei limiti stabiliti nel presente "capitolato", si obbliga a tenere indenne il Contraente/assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni fisici e/o materiali involontariamente cagionati a terzi nel periodo di efficacia della polizza a seguito di eventi rientranti nell'ambito di applicazione della garanzia.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esercitate da terzi, ai sensi di legge, nei confronti del Contraente.

26. Novero di "terzo"

Nel novero di "terzo" deve ritenersi compreso chiunque tranne:

- a. il Contraente e il suo legale rappresentante;
- b. le persone coperte, ai sensi del presente "capitolato", dalla garanzia RCO.

Comunque, il legale rappresentante del Contraente è garantito per eventuali danni fisici che dovesse Egli stesso subire e riconducibili a responsabilità civile del Contraente e/o delle persone del cui operato il Contraente stesso debba rispondere ai sensi di legge.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

27. Esclusioni di garanzia

Dalla garanzia RCT sono esclusi i danni:

- a. causati da eventi eccezionali per i quali venga dichiarato dagli organi competenti lo stato di calamità naturale;
- b. causati da veicoli a motore o natanti soggetti alla assicurazione obbligatoria di cui al Titolo X del D. lgs 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni) e successive mm. ii.;
- c. cagionati ai trasportati su un veicolo per il quale non sia consentito il trasporto di persone;
- d. derivanti dall'impiego, uso o detenzione di aeromobili;
- e. causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma di legge e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- f. dovuti a furto e/o rapina, salvo per quanto diversamente stabilito in appresso;
- g. dovuti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro, valori o titoli di credito al portatore;
- h. conseguenti a inquinamento, salvo per quanto diversamente stabilito in appresso;
- i. causati da interruzione, deviazione o impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, più in generale, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j. causati da cedimento o franamento di terreno durante la esecuzione di lavori che richiedano sottomurature o tecniche alternative;
- k. conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili, salvo che dagli stessi non derivino danni fisici e/o materiali;
- l. cagionati ai locali e relativi arredi, di proprietà di terzi, in cui si svolgono cerimonie, ricevimenti, incontri, feste, sagre, fiere, mostre, convegni, attività socio-culturali, dopo-lavoristiche, sportive, ludiche e/o ricreative, gite, colonie, stage, corsi di formazione, attività e manifestazioni similari, gestite, organizzate o patrocinate dal Contraente;
- m. cagionati da prodotti, merci e/o cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando l'operatività della garanzia per cibi e bevande somministrati o smerciati, compreso la erogazione di acqua;
- n. cagionati dalla distribuzione o dalla utilizzazione del sangue, dei suoi preparati o derivati;
- o. derivanti da detenzione e/o uso di sostanze radioattive oppure connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- p. derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi, compreso i fuochi di artificio;
- q. conseguenti e/o derivanti da campi elettromagnetici;
- r. derivanti, direttamente o indirettamente, seppure in parte, dalla esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o quantità l'asbesto o l'amianto;
- s. derivanti, direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, occupazione militare, ostilità belliche (con o senza dichiarazione di guerra), atti di terrorismo o di sabotaggio, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione, tumulti popolari, scioperi, sommosse e situazioni similari, fermo restando che sono comunque compresi in garanzia i fatti e gli atti compiuti da persone dell'operato delle quali, ai sensi di legge, ne debba rispondere lo stesso Contraente.

Inoltre, dalla assicurazione RCT sono esclusi:

- t. i danni alle cose in costruzione, alle cose sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, a quelle che il Contraente detiene a qualsiasi titolo nonché i danni alle cose trasportate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente stabilito in appresso;

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

u. i danni fisici subiti sul lavoro da persone nei cui confronti operi la garanzia RCO.

Infine, l'assicurazione RCT non opera per le attività di competenza di società, consorzi, associazioni, enti e organismi controllati o partecipati dal Contraente.

28. Gestione del sinistro

Per ogni richiesta risarcitoria presentata da un "terzo", i tecnici del Contraente provvederanno a determinare l'entità dei danni previo accertamento sulle circostanze causative dell'evento dannoso.

Allorquando l'entità dei danni risulti pari o inferiore all'importo della franchigia stabilita nella "scheda tecnica", l'indennizzo a favore del terzo danneggiato verrà effettuato a cura e spese del Contraente.

Il sinistro verrà invece denunciato all'Assicuratore nei seguenti casi:

- A. la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato supera l'importo della franchigia stabilita nella "scheda tecnica";
- B. l'entità dei danni determinato dai tecnici del Contraente risulta superiore all'importo della franchigia stabilita nella "scheda tecnica";
- C. l'indennizzo offerto dal Contraente non viene ritenuto congruo dal terzo danneggiato.

Allorquando il sinistro viene denunciato all'Assicuratore, a quest'ultimo dovranno essere forniti tutti i relativi atti e documenti e tutte le informazioni utili, necessarie o semplicemente opportune per la sua successiva gestione da parte dello stesso Assicuratore.

La denuncia del sinistro all'Assicuratore, in deroga all'art. 1913 del C.C., deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui si concretizza una qualsiasi delle fattispecie di cui alle precedenti lettere A)-B) et C).

Ricevuta la denuncia, l'Assicuratore provvederà a gestire il sinistro ed eventualmente a indennizzare il terzo danneggiato, nei termini e modi che riterrà più utili o semplicemente opportuni e ciò anche quando l'entità del risarcimento, definito per sentenza o transazione, fosse contenuto nei limiti della franchigia stabilita nella "scheda tecnica".

L'Assicuratore, per i sinistri rientranti nell'ambito di applicazione della garanzia che gli vengono denunciati nei termini di cui sopra, assume a proprio carico, a nome dell'assicurato, anche la eventuale gestione della azione giudiziale designando, ove occorra, legali e/o periti di sua scelta e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

29. Ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia vale anche per i danni ai locali e alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

30. Animali

La garanzia copre la responsabilità del Contraente inerente proprietà, detenzione, uso, affidamento, sorveglianza, custodia, cura, ecc, di animali.

La garanzia opera anche durante il trasferimento degli anzidetti animali, con qualsiasi mezzo venga effettuato, escluso i danni ai mezzi che li trasportano e quelli provocati dalla circolazione dei mezzi stessi.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica" e, comunque, sono esclusi i danni:

- a. alle persone che cavalcano gli animali o li conducono;
- b. ad animali sottoposti a monta;

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

c. alle coltivazioni e quelli da contagio.

31. Appalti/subappalti

Premesso che il Contraente appalta e/o subappalta a terzi lavori, opere, attività, servizi e prestazioni di vario genere, in merito agli stessi si precisa quanto segue:

- a. la garanzia è prestata per la responsabilità che possa ricadere sul Contraente, nella sua qualità di committente, per i danni cagionati a terzi dagli anzidetti appaltatori e/o subappaltatori nella esecuzione dei lavori;
- b. gli appaltatori, i subappaltatori e le persone di cui essi si avvalgono sono considerati terzi per i danni subiti nella esecuzione dei lavori e imputabili a responsabilità del Contraente.

32. Cedimento, smottamento e/o franamento del terreno

La garanzia vale anche per i danni a terzi causati da cedimento, smottamento e/o franamento del terreno.

Questa garanzia opera con il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica" e fatto salvo quanto diversamente stabilito alla successiva clausola "scavi e rinterri".

33. Committenza auto

La garanzia copre anche i danni materiali cagionati a terzi da dipendenti e/o commessi del Contraente in relazione alla guida, per motivi di servizio e su disposizione dello stesso Contraente, di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà del Contraente o che non siano nella sua disponibilità a titolo di locazione, usufrutto o comodato.

Detta garanzia comprende anche i danni fisici cagionati alle persone trasportate e opera solo ad esaurimento di ogni altra copertura assicurativa di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che cagiona il danno.

34. Conduiture e impianti sotterranei

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante al Contraente per i danni a condutture e impianti sotterranei.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

35. Corsi di formazione, stage, borse lavoro e similari

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile derivante al Contraente dalla organizzazione e/o dalla gestione di corsi di formazione o di qualificazione professionale, stage, borse lavoro e similari.

Si precisa che i partecipanti alle suddette attività sono considerati terzi fra loro e che la garanzia copre anche i danni provocati a terzi da costoro.

36. Cose di terzi ricevute in consegna o in custodia dal Contraente

La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente abbia ricevuto in consegna in custodia da terzi o cose di terzi che detenga a qualsiasi altro titolo.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

Sono comunque esclusi: denaro, oggetti preziosi, titoli di credito, valori, veicoli e loro contenuto, beni strumentali utilizzati dal Contraente per lo svolgimento delle proprie attività, nonché i danni da furto, incendio e quelli subiti dalle suddette cose in conseguenza del loro uso o in occasione del loro trasporto.

37. Fabbricati

L'assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile derivante al Contraente, ai sensi di legge, in relazione alla proprietà, custodia, uso gestione e/o conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati, con relativi accessi, attinenze, pertinenze, dipendenze, servitù (attive e passive), parti comuni o condominiali e con i relativi impianti, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, cancelli servocomandati, ecc.

L'assicurazione vale anche per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente fermo restando che, qualora detti lavori fossero dati in appalto o in subappalto a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente.

Limitatamente ai lavori di ampliamento, ristrutturazione e/o sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente.

L'assicurazione non copre i danni causati:

- a. da fabbricati o porzioni di fabbricati fatiscenti e/o in stato di abbandono;
- b. da umidità, stillicidio, degrado o insalubrità dei locali;
- c. dall'esercizio di attività industriali, commerciali, arti o professioni, prestazioni di servizi, ecc, non di competenza del Contraente, salvo che il Contraente stesso non debba risponderne in qualità di proprietario dei locali nei quali si svolgono dette attività.

38. Furto perpetuato da impalcature e/o ponteggi eretti dal Contraente

L'assicurazione vale anche per il furto perpetuato ai danni di terzi da persone che, per compiere il reato, si siano avvalse di impalcature e/o ponteggi eretti dal Contraente sempreché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente stesso e/o sulle persone dell'operato delle quali Esso Contraente debba rispondere ai sensi di legge.

Per questa garanzia valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica" e, comunque, la garanzia opera solo ad esaurimento dei massimali previsti per lo stesso rischio da eventuali altre polizze e fino alla concorrenza del danno da risarcire.

39. Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni fisici e/o materiali arrecati a terzi a causa di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale (cioè: improvvisa e non graduale) di impianti, contenitori, tubazioni o condutture.

La garanzia vale esclusivamente per le conseguente dirette dell'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette, come mancato uso, interruzione, mancato o ritardato inizio di attività e conseguenze simili.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

40. Insegne, cartelli, striscioni e siti pubblicitari

La garanzia copre anche i danni fisici e materiali provocati a terzi da insegne, siti, cartelli e striscioni pubblicitari, con l'intesa che, qualora la loro gestione o manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia copre solo la responsabilità che incombe sul Contraente nella sua qualità di committente.

Sono comunque esclusi i danni alle opere ove le anzidette cose sono installate.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

41. Interruzione, mancato o ritardato inizio di attività

La garanzia copre anche i danni subiti da terzi a seguito di interruzione, mancato e/o ritardato inizio, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi del presente "capitolato".

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

42. Mezzi, macchine speciali, carrelli e macchine operatrici semoventi

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per i danni cagionati:

- a. da mezzi e macchine speciali di qualsiasi genere, uso e portata, rimorchi, carrelli e macchine operatrici semoventi, macchine e attrezzature per la cura del verde, ecc. anche durante la loro circolazione su aree private;
- b. dall'uso di gru e/o bracci caricatori installati su autocarri, motocarri e macchine speciali, compreso le operazioni di carico e scarico.

Ove, per la guida di tali mezzi, sia prescritta una patente la garanzia non è operativa se il guidatore ne sia sprovvisto e, in ogni caso, restano esclusi i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione su aree soggette alla disciplina della assicurazione obbligatoria RCA.

43. Prelievo e consegna merce

La garanzia è estesa ai danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuate direttamente dal Contraente, ferma sempre l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

44. Ricorso di terzi a seguito di incendio

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio o esplosione di cose di proprietà del Contraente e/o da lui detenute a qualsiasi titolo, ovunque ubicate.

Questa garanzia è prestata con il sottolimito di risarcimento indicato nella "scheda tecnica" e, nel caso in cui, per lo stesso rischio, si possano far valere le garanzie prestate da altre polizze, la presente garanzia è prestata, fino alla concorrenza dei danni da risarcire, solo dopo che sia stata esaurita la capienza dei massimali previsti dalle eventuali altre polizze.

45. Scavi e rinterri

La garanzia copre i danni a terzi derivanti da lavori di scavo, anche dopo il relativo rinterro e fino a trenta giorni dalla avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati a improvviso cedimento del terreno.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

Sono comunque esclusi i danni conseguenti a cedimento o franamento del terreno durante la esecuzione dei lavori di scavo qualora sia necessario l'impiego di sottomurature o di altre tecniche equivalenti e non se ne faccia uso.

46. Somministrazione e smercio di cibi e bevande

La garanzia comprende i danni causati da cibi, bevande e alimenti in genere, somministrati o smerciati nel periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo, compreso i casi di avvelenamento o di intossicazione.

Nel caso di somministrazione o smercio fatto da terzi, anche attraverso distributori automatici, la garanzia copre solo la responsabilità del Contraente nella sua qualità di committente.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)

47. Veicoli di terzi nelle aree pertinenti alle attività del Contraente

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante al Contraente per i danni arrecati ai veicoli di terzi che si trovino in sosta o in transito nelle aree pertinenti alla propria attività, a esclusione del furto e dei danni alle cose contenute negli anzidetti veicoli.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

48. Veicoli di terzi sotto carico e/o scarico

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per i danni cagionati a veicoli di terzi sotto carico e/o scarico, esclusi i danni conseguenti a mancato uso del veicolo danneggiato ed escluse anche le cose di terzi giacenti e/o trasportate sugli stessi veicoli.

Valgono il sottolimito di risarcimento e lo scoperto indicati nella "scheda tecnica".

CONDIZIONI SPECIFICHE ASSICURAZIONE RCO**49. Oggetto della assicurazione RCO**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- A. ai sensi degli artt. 10) et 11) del DPR 1124/1965 e dell'art. 13 del D. lgs 38/2000, e successive mm. ii., per gli infortuni sul lavoro sofferti dai propri dipendenti (come da glossario);
- B. ai sensi del C.C., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei succitati DPR 1124/1965 e D. lgs 38/2000, e successive mm. ii., o eccedenti le prestazioni da questi previste, a seguito di infortunio sul lavoro sofferto dai propri dipendenti (come da glossario) che abbia come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

La garanzia vale anche:

- a. per i danni conseguenti al mancato rispetto delle norme di cui ai D. lgs nn. 626/94 e 494/96;
- b. per l'infortunio "in itinere", ex art. 12 del citato D. lgs n. 38/2000;
- c. per le azioni di regresso e/o di surroga esperite, ai sensi di legge, dall'INAIL, dall'INPS o da altri equivalenti enti pubblici.

50. Esclusioni di garanzia

L'assicurazione RCO non copre i danni:

- a. riguardanti malattie professionali, salvo quanto in appresso;
- b. derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c. conseguenti e/o derivanti da campi elettromagnetici;
- d. connessi a eventi o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni prodotte dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, esposizione, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto o di amianto e/o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto o amianto;
- f. connessi alla detenzione e/o uso di esplosivi e/o di fuochi pirotecnici;
- g. derivanti da tabacco (compreso il fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- h. derivanti da immunodeficienza acquisita (HIV);
- i. derivanti, direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, occupazione militare, ostilità belliche, atti di terrorismo o di sabotaggio, guerra civile, ribellione, rivoluzio-

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)



ne, insurrezione, usurpazione, sommosse, tumulti popolari, scioperi e altre situazioni similari.

51. Malattie professionali

L'assicurazione RCO viene estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al DPR 1124/1965 e successive mm. ii. nonché a quelle malattie riconosciute come tali dalla magistratura o, comunque, che fossero dovute a causa di servizio, tranne quanto in appresso.

Il massimale indicato nella "scheda tecnica" per questa estensione di garanzia rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore:

- A. per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se coinvolgenti più persone e anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia;
- B. per più sinistri verificatisi nella stessa annualità assicurativa.

L'anzidetta estensione di garanzia spiega i suoi effetti a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza.

La garanzia non vale per i lavoratori "interinali" e per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; inoltre, la garanzia non vale per le malattie professionali:

- a. riconducibili a cause ed eventi indicati alle lettere da b) ad i) del precedente art. 50);
- b. conseguenti alla intenzionale mancata osservanza di disposizioni di legge;
- c. conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno nonché per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
- d. conseguenti ad azioni di "mobbing" e/o di "bossing" (come da glossario);
- e. che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro con il Contraente.

La esclusione sub c) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano adottati accorgimenti tali che, in rapporto alle circostanze, possano essere ragionevolmente ritenuti idonei a porre rimedio alla situazione.

52. Mancato rispetto obblighi INAIL/Buona fede

L'assicurazione RCO, compreso l'estensione alle malattie professionali, è valida ed efficace a condizione che al momento del sinistro il Contraente, relativamente alle persone infortunate, sia in regola con gli obblighi relativi alla assicurazione di legge.

Tuttavia, il mancato rispetto dei suddetti obblighi, se dovuto a errore involontario o a inesatta interpretazione delle relative norme di legge, non costituisce causa di decadenza delle garanzie stabilite nel presente "capitolato".

53. Denuncia sinistro RCO

La denuncia di un sinistro RCO, compreso la denuncia di una malattia professionale, deve essere presentata nei seguenti casi:

- A. avvio di inchiesta pretorile o di procedimento penale;
- B. richiesta di risarcimento da parte del danneggiato e/o dei suoi aventi causa nonché da parte dei competenti istituti assicurativi e/o previdenziali.

Nei casi sub A), a parziale deroga dell'art. 21), la denuncia deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui l'Ufficio preposto del Contraente ne viene a conoscenza.

(IL CONTRAENTE)

(L'ASSICURATORE)



